

Spett.li Enti di formazione  
finanziati e/o autorizzati

e. p.c. Area Attuazione degli interventi

Oggetto: Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 e DGR 307 del 22/5/2020. Indicazioni operative.

Si ritiene opportuno preliminarmente evidenziare il contesto giuridico di riferimento per quanto concerne le attività di formazione e i servizi correlati.

Innanzitutto, si richiama il DPCM del 17/5/2020, che si pone in continuità con i precedenti Decreti e la DGR 185/2020, che detta disposizioni per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning per il monte ore teorico, nei corsi autorizzati (autofinanziati) e per la formazione regolamentata.

La DGR 272/2020 del 15/05/2020 "Approvazione del documento concernente: Emergenza epidemiologica COVID-19 - Disposizioni per la conclusione dell'anno scolastico/formativo 2019/2020 e lo svolgimento delle prove di esame di qualifica e diploma nella Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)";

L'Accordo 20/91/CR5bis/C9 "Linee Guida per la realizzazione degli Esami conclusivi dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale (IeFP) in relazione all'emergenza epidemiologica Covid-19";

La DGR 307 del 22/5/2020, con cui è stato poi recepito l'Accordo siglato in Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome N°20/90/CR5/C9 del 21 maggio 2020 recante "*Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria*".

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 27 maggio 2020, n. Z00043 "*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*", che richiama le "*Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive*", della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, Atto N°20/92/CR01/COV19 del 22 maggio 2020.

Le indicazioni che seguono devono intendersi applicabili a tutte le attività formative, finanziate e autorizzate: per i percorsi di IeFP (ordinamentali e del sistema duale), la cornice normativa di riferimento rimane comunque la DGR 272/2020; pertanto, le indicazioni che seguono si applicano solo in via residuale, laddove offrono l'opportunità di una più efficace gestione e conclusione dei percorsi formativi.

Ciò evidenziato, è attualmente possibile erogare in presenza, osservando rigidamente le prescrizioni di cui alla citata Ordinanza:

- Il monte ore di formazione pratica, che comporta l'utilizzo di laboratori e/o attrezzature;
- Gli esami, in particolare quelli che richiedono la prova prestazionale in presenza;
- Lo stage/tirocinio curriculare, nelle sedi delle attività produttive ed economiche di cui è consentita la riapertura e nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza.

Rientrano nelle attività erogabili in presenza, laddove non siano realizzabili a distanza, anche le attività strettamente propedeutiche e funzionali, quali ad esempio l'orientamento individuale, il procedimento di riconoscimento dei crediti formativi, le selezioni per l'accesso ai corsi e l'accompagnamento al lavoro.

Anche la componente formativa di ogni tipologia di apprendistato è realizzabile in presenza presso le aziende/luoghi produttivi dove è consentita l'attività e nel rispetto delle specifiche misure di sicurezza.

In base alle attuali disposizioni, l'unica attività attualmente non realizzabile in presenza è il monte ore teorico dei corsi di formazione, di cui è stata già da tempo consentita comunque l'erogazione con modalità a distanza; per la riattivazione anche di questa componente, è attesa l'approvazione del prossimo DPCM, tenuto conto che è già stata inviata al Governo la proposta interregionale per la completa riapertura delle attività formative (scheda formazione dell'Atto N° 20/92/CR01/COV19).

In merito agli esami, pur essendo possibile la realizzazione in presenza, rimane – per i soli casi di cui all'allegato 1 della DGR 307/2020 – la possibilità dello svolgimento a distanza, con modalità e composizione della Commissione semplificate. Ciò per rispondere non solo all'esigenza di privilegiare modalità che garantiscano il distanziamento personale, ma anche con l'obiettivo di accelerare lo svolgimento degli esami, tenuto conto del blocco determinato dall'emergenza sanitaria.

In questa logica, tenuto conto che la ripresa delle attività comporta in ogni caso restrizioni, ad esempio in relazione alla compresenza di più persone negli stessi ambienti, si dà indicazione agli Enti di formazione di dare priorità all'organizzazione delle sedi e delle attrezzature ai fini dello svolgimento delle prove di esame, in seguito a procedere alla realizzazione delle attività pratiche ed infine all'avvio di nuovi corsi (la cui formazione teorica rimane, ad oggi, da effettuare a distanza).

Le disposizioni approvate ed oggetto della presente nota sono naturalmente soggette a modifiche ed integrazioni in funzione dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica.

Al superamento della fase di emergenza torneranno in vigore le ordinarie disposizioni e quindi si invitano gli enti, pur con la necessaria gradualità, ad attivarsi celermente per adeguare le sedi alle nuove prescrizioni in materia di igiene, salute e sicurezza, così da garantire appena possibile la realizzazione delle attività formative in presenza, poiché il ricorso alla formazione a distanza sarà, a regime, consentito nei limiti e nel rispetto della DGR 651 del 17/9/2019.

Cordiali saluti

La Direttrice  
Avv. Elisabetta Longo

La Dirigente  
D.ssa Alessandra Tomai

